

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1930}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

Presentata il 12 dicembre 1977

Benefici di carriera a favore del personale delle forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti gravi incidenti aerei di Pisa del 3 marzo 1977 e di Padova del 20 ottobre 1977, hanno posto in evidenza la carenza della legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, nei confronti dei militari che, deceduti per eventi di natura violenta in servizio comandato, per la sola ragione di non aver maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nell'aliquota di ruolo per la formazione dei quadri d'avanzamento dell'anno in cui sono deceduti, non conseguono la promozione al grado superiore dal giorno precedente a quello del decesso.

Ne deriva l'impossibilità per i superstiti dell'estinto di beneficiare del vantaggio della pensione commisurata al grado immediatamente superiore a quello rivestito dal militare all'atto del decesso. Ciò a differenza invece degli eredi del militare il cui decesso si è verificato nell'anno in cui lo stesso sarebbe stato incluso in aliquota di valutazione, i quali per effetto della promozione contemplata dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, vengono a godere di trattamento pensionistico di reversibilità superiore.

Non può non rilevarsi che l'essere o meno compresi nella aliquota di valutazione, è un fatto meramente casuale connesso sol-

tanto alla maggiore o minore consistenza numerica degli ufficiali in ruolo e all'anzianità di grado posseduta.

Appare dunque evidente la grave sperequazione operata nei confronti dei congiunti di militari caduti tutti nell'adempimento di un identico dovere, che non vengono certamente posti su un piano di assoluta parità.

Ma ancor più grave è la situazione, ove si consideri la precaria posizione degli ufficiali di complemento non trattiene ai sensi della legge 20 dicembre 1973 n. 824, dei sergenti e dei graduati di truppa. Costoro, infatti, pur avendo prestato anche un considerevole numero di anni di servizio, non sono legati all'Amministrazione da alcun rapporto d'impiego e, pertanto, non solo i familiari superstiti non vengono ammessi al godimento del beneficio dell'equo indennizzo ma addirittura viene ad essi negata la stessa pensione privilegiata di reversibilità, avendo il legislatore contemplato detta corresponsione, nei soli casi in cui gli eredi versino in grave stato di indigenza (articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973).

Ancora nuove sperequazioni, dunque, laddove l'assenza di uno specifico rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione

viene, in queste luttuose circostanze, a porre discriminazioni tra i superstiti delle vittime.

Al superamento dei problemi sopra esposti soccorre la presente proposta di legge con la quale si è inteso conferire il rapporto d'impiego, con decorrenza dal giorno antecedente a quello del decesso, al personale militare non fruente di detta posizione giuridica ed attribuire agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, agli ufficiali di complemento e ai sergenti in ferma volontaria e rafferma, nonché agli allievi ufficiali, agli aspiranti ufficiali e ai graduati di truppa il beneficio di una promozione con la medesima decorrenza.

Quanto sopra trova, peraltro, già un significativo precedente nell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ove è previsto che l'allievo ufficiale o l'aspirante che abbia riportato mutilazioni o invalidità per servizio e per causa di servizio venga nominato sottotenente di complemento, collocato in congedo assoluto ed iscritto nel Ruolo d'Onore.

Un analogo provvedimento a favore anche dei deceduti colmerebbe, quindi, le lacune rilevate nell'attuale ordinamento e costituirebbe doveroso riconoscimento da parte dello Stato per chi addirittura la vita ha immolato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali in servizio dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, deceduti in servizio e per causa di servizio, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, dal giorno precedente a quello del decesso.

ART. 2.

I sottufficiali in servizio dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, fino al grado di maresciallo capo e corrispondente, deceduti in servizio e per causa di servizio, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del decesso.

I marescialli maggiori o gradi corrispondenti in servizio, nei casi previsti dal comma precedente e con la medesima decorrenza, conseguono la qualifica di aiutante o scelto.

ART. 3.

Gli ufficiali di complemento in servizio ed i sergenti in ferma volontaria o rafferma, deceduti in servizio e per causa di servizio, sono trasferiti a tutti gli effetti nel

servizio permanente dal giorno antecedente a quello del decesso e conseguono la promozione prevista dai precedenti articoli 1 e 2.

ART. 4.

Gli allievi ufficiali e gli aspiranti deceduti in servizio e per causa di servizio, vengono nominati sottotenenti in SPE o grado corrispondente nell'arma, corpo o servizio cui appartengono dal giorno antecedente a quello del decesso.

ART. 5.

I graduati di truppa deceduti in servizio e per causa di servizio vengono nominati sergenti o grado corrispondente e trattenuti ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, a decorrere dal giorno antecedente a quello del decesso.

ART. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1977.